

COMUNE di BOLLENGO



REVISORE UNICO DEI CONTI PARERE N. 10/2022 DEL 25.11.2022

Il sottoscritto Dott. Domenico Romano, in qualità di Revisore unico dei conti, procede all'esame della documentazione relativa alla proposta di deliberazione in merito **"Approvazione revisione periodica delle partecipazioni pubbliche anno 2022 – ex art. 20 D.Lgs n. 175/2016."**

Esaminata:

- La proposta di delibera relativa alla revisione periodica delle partecipazioni ex art.20 del D.Lgs 175/2016 e smi;
- L'allegato A connesso alla delibera riportante le schede delle singole società partecipate;

Premesso:

Secondo la disciplina transitoria del Testo unico delle società partecipate l'Ente deve procedere alla razionalizzazione periodica, di cui all'articolo 20, che si avvia a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017" (articolo 26, comma 11). In questo senso:

Preso atto dell'obbligo, in capo all'Ente, di adottare un Piano di razionalizzazione delle società partecipate, con il duplice obiettivo di tagliare costi e ridurre il numero delle partecipate sulla base di un'accurata analisi degli assetti societari, da predisporre tenuto conto delle forme organizzative e gestionali presenti sul territorio.

Considerato che, a presidio di questo processo di riordino societario, l'articolo 20, comma 7, del D.lgs n. 175/2016 prevede pesanti sanzioni (fino a 500mila euro) per gli Enti locali inadempienti i quali, anche se investiti del ruolo di "socio pubblico" con intensità tali da non essere suscettibili di influire sugli organismi partecipati, hanno comunque l'obbligo di monitorare le partecipazioni azionarie, anche se di modesta entità.

Secondo la Corte dei Conti, Sezione di controllo per la Calabria (deliberazione n. 17/2017): la mancata adozione del piano di razionalizzazione delle società partecipate si configura quale grave irregolarità ai sensi dell'articolo 148-bis del Tuel anche nel caso in cui il Comune sia titolare di partecipazioni esigue, costituite da quote di adesione non inquadrabili nella tipologia delle partecipazioni di controllo e/o di collegamento.

L'Organo di Revisione, pur non essendo direttamente investito dall'adempimento di legge con un obbligo di parere, riconosce che sussistono valide ragioni per non sottovalutare gli adempimenti connessi al processo in esame, riconducibili al fatto che gli obiettivi e i criteri d'azione connessi alla razionalizzazione delle partecipate sono suscettibili di influire significativamente sul bilancio dell'Ente locale, sia in conseguenza di un'auspicata riduzione delle partecipate, sia con l'adozione di

politiche di efficientamento che incidano soprattutto sulle società partecipate con reiterate perdite gestionali.

Si rende necessario procedere, entro il 31/12/2022, alla revisione periodica delle partecipazioni societarie, ai sensi dell'art. 20 d.lgs. 19/8/2016, n. 175 e smi., avendo riguardo ai principi generali di efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Visti

- il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica approvato con d.lgs. 19/08/2016, n. 175 e ss.mm., tra cui, in particolare:
- l'art. 4, comma 1. "Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche", il quale prevede che le pubbliche amministrazioni, compresi i Comuni, non possono mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche minoritarie, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento dei propri fini istituzionali; - l'art. 24 "Revisione straordinaria delle partecipazioni", il quale prevede che le amministrazioni pubbliche dovevano effettuare, entro il 30/09/2017, una ricognizione delle partecipazioni societarie possedute alla data di entrata in vigore del decreto, individuando quelle che, non rispondendo ai criteri di cui all'art. 20, comma 2., dovevano essere alienate; per gli enti locali, tale provvedimento costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612 della legge 23/12/2014, n. 190;
- l'art. 20 "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche"
- l'art. 26, comma 11. "Altre disposizioni transitorie", il quale prevede che "... salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile Finanziario;
-

CONSIDERATO

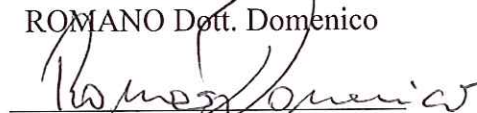
che con la proposta di delibera vi è annesso l'allegato A in cui sono riportate singole schede per ciascuna società partecipata dall'ente redatte sulla base dei modelli predisposti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – dipartimento del Tesoro e contenenti tutte le analisi richieste dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica tese a verificare il ricorrere delle condizioni per il mantenimento delle società partecipate dal Comune di Bollengo; che, dall'analisi delle suddette schede, non emergono partecipazioni societarie che non rispettano le suddette condizioni e per le quali la normativa imponga l'alienazione; che, dall'analisi delle situazioni finanziarie di tali società, non emergono necessità di ulteriori razionalizzazioni o aggregazione.; che viene confermato l'attuale quadro delle partecipazioni societarie, senza necessità di procedere a piani di riassetto, visto il rispetto di tutte le condizioni poste dal d.lgs. 19/08/2016 n. 175 per il mantenimento delle società stesse.

Tutto Ciò Premesso

In ottemperanza ai doveri di controllo che competono oltre che all'Ente locale, in qualità di socio, anche all'Organo di Revisione dell'Ente stesso, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla regolarità contabile, quest'ultimo ha accertato, riguardo alla gestione della revisione periodica delle partecipate con riferimento al 31 dicembre 2021, la coerenza operativa del Comune alla cornice normativa del D.lgs n. 175/2016.

La Loggia, 25/11/2022

IL REVISORE DEI CONTI
ROMANO Dott. Domenico

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Romano Domenico", written over a horizontal line.

